



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 39/59 DEL 23.9.2011

**Oggetto:** Disegno di legge concernente "Modifiche all'articolo 73, comma 3, lettera b), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)".

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che, con la legge regionale 25 giugno 1984 n.31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), con specifico riferimento all'art. 3, recante disposizioni in materia di interventi straordinari regionali per le scuole dell'infanzia non statali, vengono erogati contributi alle scuole materne non statali per:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle Amministrazioni comunali della scuola;
- b) gli arredi e le attrezzature d'uso;
- c) spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali.

Ricorda altresì che le competenze di cui alle suddette lettere a) e b), per effetto della L.R. 12 giugno 2006 n. 9, art. 73, comma 3, spettano alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, mentre i contributi relativi alle spese di gestione di cui alla lettera c) vengono erogati attraverso l'intervento diretto da parte della Regione a favore delle scuole dell'infanzia non statali, per effetto dell'art.3, comma 17 della legge regionale 14 maggio 2009 n.1.

La recente decisione (Decreto del Presidente della Repubblica) datata 20.6.2011 ha decretato che, al mutamento con legge di bilancio dell'attribuzione di una competenza, osta l'interpretazione secondo cui la legge di bilancio non può contenere disposizioni di tipo ordinamentale. Inoltre ha rilevato che lo stanziamento su un capitolo di bilancio regionale non è idoneo a spostare a favore della Regione la competenza all'erogazione.

L'Assessore, nel ribadire l'intendimento di mantenere in capo all'Amministrazione regionale la competenza in questione, ritiene non più procrastinabile l'esigenza di adeguare l'assetto normativo in funzione di detta esigenza.



Rileva ancora l'Assessore che la competenza in capo all'Amministrazione regionale è in grado di assicurare una definizione univoca sia per quanto riguarda i criteri di ripartizione, sia per quanto riguarda l'uniformità dell'erogazione delle risorse.

Pertanto, vista la relazione tecnica e il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, propone che la Giunta regionale approvi l'allegato disegno di legge concernente "Modifiche all'art. 73, comma 3, lett. b della L.R. 12 giugno 2006 n. 9" da presentare, con carattere d'urgenza, all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità, considerato il parere istruttorio dell'Area Legale, prot. n. 7556 del 22.9.2011

#### **DELIBERA**

di approvare l'allegato disegno di legge concernente "Modifiche all'articolo 73, comma 3, lettera b), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)" con la relativa relazione di accompagnamento.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci